

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 90 DEL 08.05.2019

OGGETTO: Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – periodo 11/06/2019 - 10/06/2021 – SMARTCIG Z6428227C1 - Affidamento diretto.

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'8.01.2019 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2019 ai Dirigenti;

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e preso atto della delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;*

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 "Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Visto il **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016 , nella sua versione aggiornata a seguito del **Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017** ;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata - ai sensi del quale — le stazioni appaltanti, per gli appalti di **lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00**, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c.1, 34 e 42, possono procedere “mediante **affidamento diretto**, anche senza **previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta”;

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Considerato che, ai sensi *ai sensi dell’art. 32, comma 2)* del D.lgs. 50/2016, per appalti di importo fino a 40 mila è possibile procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato;

*Vista la **Linea Guida ANAC n. 4** Approvata dal Consiglio dell’Autorità con **delibera n. 206 del 01/03/2018** “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - versione aggiornata, dopo il citato Decreto correttivo n. 56/2017;*

Preso atto del **Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia**” approvato dal Consiglio camerale con atto **n. 114/359** del 03/05/2018 ed il **Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti** (pubblicato il 30/3/2018) che ha sancito, *ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016*, **l’obbligo del DGUE a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti oltre € 5.000,00;**

Visto il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018 – concernente “riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale” in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018 con il quale è stata formalizzata l’istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso che l’iter dell’accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l’accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l’ordinanza al Tar del Lazio che nell’accogliere la questione di costituzionalità ha rinviato al parere della Corte Costituzionale ;

Considerato che non è dato al momento conoscere nè le tempistiche né l’esito della prossima sentenza;

Considerato che, nella more della valutazione circa tale accorpamento Rieti-Viterbo, si rende necessario, comunque, garantire piena operatività degli uffici camerali con regolare e funzionale continuità nell'esecuzione di lavori, forniture e servizi;

Visto il proprio precedente provvedimento **n. 158 del 21/11/2017** con cui è stato disposto di affidare – *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016* - alla **Soc. GBSAPRI Spa** - con sede legale in Via Nomentana, 183 -00161 Roma - **C.F./ P.I.V.A. 12079170150 PEC: , BROKER@LEGALMAIL.IT**- il “*Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per il periodo dal 11/12/2017 – 10/06/2019- SMARTCIG NUM Z6420BBE9A*”, - per il valore complessivo stimato di € **5.400,00** - senza oneri a carico della Camera di commercio ed **in coerenza con la disponibilità manifestata dalla stessa con nota prot. n. 15095 del 14/09/2017 di mantenere inalterate le condizioni contrattuali del precedente analogo contratto SMART CIG n. ZC40F3FCA5 in scadenza al 10.12.2017, ivi incluse le provvigioni ad esclusivo carico delle compagnie assicurative - di seguito indicate:**

- **RCA: 6%**

- **Polizze diverse da RCA: 12%;**

Preso atto dell'approssimarsi della scadenza del contratto in argomento al prossimo 10 giugno c.a. e della necessità di dover prevedere l'avvio di una nuova procedura;

Considerato che il “broker”, è un mediatore, professionista esperto del ramo assicurativo e che il contratto di mediazione assicurativa per la gestione di servizi assicurativi, per la stazione appaltante, si configura senza oneri, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 1755 e 1766 c.c. in quanto le provvigioni ed i rimborsi spese sono posti a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i relativi contratti;

Preso atto che *alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 209 del 7.9.2005* - l'attività di intermediazione assicurativa è un'attività a titolo oneroso esercitata professionalmente sotto il controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazione ISVASS e presuppone, ex art. 109, l'iscrizione nel registro unico elettronico (R.U.I.);

Considerato che l'attuale broker, sulla base delle commissioni contrattuali (6% su Polizze RCA e 12% su Polizze diverse) ha recapitato il costo complessivo annuo per premi assicurativi corrisposti –dall'Ente camerale per le polizze in essere – e sotto riportate - per € 22.895,25

Compagnia	Ramo	Effetto	Scadenza	Premio Annuo LORDO
UnipolSai Viterbo	kasko dipendenti in missione	31/12/18	31/12/19	€ 8.000,00
Sara Assicurazioni Spa	Incendio	31/12/18	31/12/19	€ 2.650,00

Sara Assicurazioni Spa	Furto	31/12/18	31/12/19	€ 1.000,00
UnipolSai Viterbo	Cumulativa Infortuni	31/12/18	31/12/19	€ 1.830,00
Generali	RCTO	31/12/18	31/12/19	€ 3.499,00
Lloyd's	RC Patrimoniale	31/01/19	31/01/20	€ 4.034,25
<u>MedioRischi - Lloyd's Correspondent</u>	RC MEDIAZIONE	31/12/18	31/12/19	€ 1.308,00
UnipolSai Viterbo	RC Auto	31/12/18	31/12/19	€ 545,00
UnipolSai Viterbo	RCA Vespa	09/09/18	09/09/19	€ 29,00
				Tot. 22.895,25

Considerato che lo stesso broker ha recapitato anche gli importi dei premi netti, ivi inclusa la proiezione dell'importo annuo allo stesso spettante per € 2.310,04;

Preso atto che tale importo risulta al netto delle spettanze sui conguagli premi che per lo scorso 2018;

Ritenuto opportuno, ai fini della stima per il servizio di Brokeraggio, arrotondare **ad € 2.400,00 l'importo annuo complessivo delle provvigioni;**

Valutata, l'opportunità di non assumere, nella more del citato accorpamento, impegni contrattuali a lungo termine ma di dover comunque garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza ed anche proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016,

Valutata l'opportunità, di poter affidare il servizio di brokeraggio per il periodo 11/06/2019 – 10/06/2020 e potendo stimare per tale biennio un importo complessivo di € 4.800,00;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

*Considerato, tuttavia, che la **Legge n. 145 del 30/12/18 (Legge di Bilancio 2019)**- ha modificato l'articolo 1, comma 450 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; ovviamente, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente***

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

*Preso atto che, pur se non obbligatorio per l'affidamento in oggetto, a seguito di verifica eseguita sul MEPA alla data del 17/4/19. – la cui documentazione è acquisita agli atti – **non è stato rinvenuto nulla procedendo con la ricerca per prodotti su “Servizio broker” oltre ad aver verificato l’assenza, – nell’ambito del Bando “Servizi”, Area Merceologica “Servizi per il Funzionamento della P.A” tra i 44 Lotti/categorie***

Considerato, che, pur se non certo, un ipotizzabile futuro accorpamento con la Camera di Rieti, comporterebbe la necessità di dover gestire, con il broker, la riorganizzare dei programmi assicurativi dei due Enti camerali;

Preso atto che anche la Camera di Rieti risulta, ad oggi, aver in essere un contratto per analogo servizio di brokeraggio la stessa GBSApri Spa;

Ritenuto che - ai fini di una più agevole razionalizzazione del programma assicurativo del nuovo Ente – il poter vantare un’ampia conoscenza di entrambe le realtà camerali possa costituire un requisito operativamente utile;

Preso atto che la citata soc. GBSApri, con nota PEC del 17/4/19 - acquisita al prot. 5160 del 18/04/19 – agli atti – ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio di Brokeraggio alla luce della professionalità che ha contraddistinto l’esecuzione e lo svolgimento del rapporto instaurato con la Camera;

Considerato che in allegato alla citata nota prot. 5160 la Gbsapri ha trasmesso una sintesi del curriculum, dal quale si evince una notevole esperienza con gli enti pubblici, avendo potuto rilevare che la società – ad oggi – svolge il servizio brokeraggio per conto di un totale di n. 661 soggetti di cui: n. 351 Enti Territoriali, n. 59 Enti Sanitari, n. 32 Enti di Istruzione, n. 219 Altri Enti e società a capitale pubblico, tra i quali figurano n. 9 Camere di commercio;

Preso inoltre atto che con ulteriore nota del 18/04/19 - acquisita al prot. 5226 del 19/4/19 – agli atti lo stesso broker – *ad integrazione della disponibilità a proseguire nel servizio*, ha assicurato di poter mantenere inalterate le attuali provvigioni (6% su polizze RCA e 12% su Polizze diverse) le altre condizioni del contratto in scadenza;

Ritenuto di poter obiettivamente riconoscere alla GBSApri Spa, per il servizio finora offerto alla Camera, una notevole professionalità oltre che precisione e serietà garantendo sempre ampia e soddisfacente collaborazione anche nel suggerire soluzioni valide al conseguimento di condizioni assicurative competitive e sicuramente vantaggiose, oltre al pieno e preciso rispetto

dei termini contrattuali nonché dei termini di volta in volta concordati per qualsiasi adempimenti/incarico richiesto allo stesso;

Ritenuto, per quanto citato, stante l'importo complessivo di appalto ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 - di poter legittimamente affidare alla stessa Soc. GBSApri spa il servizio di brokeraggio per il periodo 11/06/2019 – 10/06/2020;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.V.C.P. Delibera n 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019”(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2018), , la quale, con riguardo all'art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione ed acquisito per l'esiguo importo di € 4.800,00, lo SMARTCIG Z6428227C1 - gestibile con procedura semplificata;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 11 – punto 4 del citato regolamento camerale per affidamenti diretti lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00;

Preso atto che ad oggi – previa richiesta formulata per le vie brevi dal provveditore, la soc. GBSApri spa risulta aver trasmesso, l'autodichiarazione di assenza di cause di esclusione dai contratti e la presa visione dell'informativa privacy –giusta mail del 30/04/19 – **acquisita al prot. n..5579 del 30/04/19**–agli atti istruttori;

Considerato inoltre che risultano già verificati i requisiti come di seguito indicato:

- ▶ Visura camerale al 18/04/2019;
- ▶ Assenza di Annotazioni riservate Anac alla data del 18/04/19;
- ▶ Regolarità contributiva– giusto **Durc-OnLine** valido fino al 22/05/19 acquisito al **prot. 5220 del 18/4/19;**

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se “l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](#)” ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 “Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.”;

*Preso atto della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con scrittura privata - rientrano tra le categorie di documenti previsti dall'art. 2 della Tabella Allegata al DPR 642 del 26/10/1972 – **in sede di accettazione degli stessi - la documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo** – da intendersi a carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio (4 pagine) ;*

*Considerato che per quanto afferisce l' imposta di bollo si è preso atto del disposto dell'articolo 34 DPR 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie il quale prevede che per gli atti di cui **all'articolo 16 della citata legge n. 1216 e per le assicurazioni r.c. auto** di cui alla legge n. 990 del 19691 le imposte di bollo e registro sono comprese nell'imposta sulle assicurazioni"*

Preso atto che per effetto della suddetta disposizione l'imposta di bollo è compenetrata nell'imposta sulle assicurazioni nelle fondamentali fasi che caratterizzano il rapporto sinallagmatico fra assicuratore e contraente, cioè a dire nelle fasi dell'acquisizione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;

Considerato che il principio della compenetrazione, oltre che al premio di assicurazione, si estende, dunque, alle ricevute, alle quietanze e ad ogni altro atto posto in essere fra assicuratore ed assicurati, fra assicuratore ed altro assicuratore e fra assicuratore e suoi intermediari e collaboratori, a riprova del fatto che il legislatore ha inteso evitare ogni formalità a carico delle parti contraenti che non fosse il mero assolvimento dell'imposta all'atto del pagamento del premio

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall'Anac-;

Preso atto della nota affidabilità della soc. GBSApri SPA e di non esigere dalla stessa - *a norma di quanto previsto dagli artt. 93, comma 1, ultimo capoverso e 103 comma 11 D. Lgs. 50/2016* - alcuna garanzia.

Preso altresì, atto dell'opportunità di prevedere, all'art. 6 del vigente contratto – l'integrazione di ulteriori casi di risoluzione dal contratto *a norma art. 108, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016* – includendo pertanto la possibilità per la Camera di recedere durante il periodo di efficacia del contratto qualora - venisse accertato:

- a) che, nel momento dell'aggiudicazione, la GBSApri Spa si sia trovata in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;

ovvero

- b) abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ovvero nei confronti della stessa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Vista l'istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di affidare – *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016* - alla **Soc. GBSAPRI Spa** - con sede legale in Via Nomentana, 183 -00161 Roma - C.F./ P.I.V.A. **12079170150** **PEC:** , BROKER@LEGALMAIL.IT- il “*Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per il periodo dal **11/06/2019 – 10/06/2021**- SMARTCIG Z6428227C1*”, - per il valore complessivo stimato di € **4.800,00** - senza oneri a carico della Camera di commercio ed **in coerenza con la disponibilità manifestata dalla stessa con note prot. n. 5160 del 18/04/2019 e 5226 del 19/04/2019** *mantenendo inalterate le condizioni contrattuali del precedente analogo contratto SMART CIG Z6420BBE9A in scadenza al 11.06.2016, ivi incluse le provvigioni ad esclusivo carico delle compagnie assicurative - di seguito indicate:*

- **RCA: 6%**

- **Polizze diverse da RCA: 12%.**

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della Società è stata completata;

Di non prevedere alcuna garanzia e di procedere ad integrare l'art. 6 del previgente contratto con gli ulteriori casi di risoluzione dal contratto *a norma art. 108, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016* citati in premessa;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di predisporre gli atti e la documentazione necessaria per la sottoscrizione del nuovo contratto SMARTCIG Z6428227C1 in argomento con la Soc. GBSAPRI Spa – previa acquisizione del c/c dedicato e dei soggetti abilitati ad operare a norma dell'art. 3 legge 136/2010 - che dovrà ricalcare le attuali condizioni del contratto in scadenza, fatta eccezione per quanto segue:

- 1) Acquisizione del nominativo di uno degli Amministratori muniti di rappresentanza che firmerà il contratto per conto della GBSAPRI Spa;
- 2) Acquisizione di una nuova Polizza RC contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'ISVAP, da richiedere alla GBSAPRI Spa con l'impegno a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico (art. 4 del contratto);
- 3) Modifica non sostanziale al previgente contratto:
 - a) All'art. 6 inserita previsione di risoluzione a norma dell'art. 108, commi 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale sezione Trasparenza — alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."